

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****SESTA SEZIONE CIVILE - L**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIA ESPOSITO	- Presidente -
Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO	- Consigliere -
Dott. CARLA PONTERIO	- Consigliere -
Dott. FABRIZIO AMENDOLA	- Rel. Consigliere -
Dott. ROBERTO BELLE'	- Consigliere -

Oggetto

PREVIDENZA
ALTRO

Ud. 04/10/2022 - CC

R.G.N. 1499/2022

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 1499-2022 proposto da:

**CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A
FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI** (omissis) , in

persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) ,

che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis)

;

- ricorrente -

contro

(omissis) (omissis) elettivamente domiciliato in (omissis)

presso lo studio dell'avvocato (omissis)

che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato

(omissis) ;

- controricorrente -



avverso la sentenza n. 227/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/07/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIO AMENDOLA.

RILEVATO CHE

1. la Corte d'Appello di Milano, con la sentenza impugnata, per quanto qui rileva, ha respinto l'appello principale proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti avverso la decisione con cui il Tribunale aveva accolto la domanda di (omissis) (omissis) volta a sentire dichiarare l'illegittimità delle trattenute sulla pensione a titolo di contributo di solidarietà con restituzione delle somme indebitamente trattenute dal 2018 in poi;
2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, affidato a due motivi; ha resistito con controricorso l'intimato, instando anche per la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;
3. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; parte ricorrente ha comunicato memoria;

CONSIDERATO CHE

1. i motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati, secondo le titolazioni proposte dalla stessa Cassa ricorrente:
“Violazione dell'art. 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della CNPADC e con la Delibera della CNPADC del 27.6.2013; violazione dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, dell'art. 1 comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); violazione dell'art. 1, comma



488, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014); violazione dell'art.

24, comma 24, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 (c.d.

“Decreto Salva Italia”); violazione dell'art. 3, Cost.; violazione art. 23,

Cost.; violazione dell'art. 38, Cost., tutti in relazione all'art. 360,

comma 1, n. 3, Cod. Proc. Civ.” (primo motivo);

“Violazione art. 1, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014).

Violazione art. 3, comma 12, L. n. 335/1995; violazione art. 1, comma

763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); violazione art. 2,

D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del

“Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della CNPADC e

con la Delibera CNPADC del 27.6.2013, tutti in relazione all'art. 360,

comma 1, n. 3, Cod. Proc. Civ.” (secondo motivo);

2. i motivi, congiuntamente esaminabili per connessione, risultano infondati secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte dalla quale il Collegio non ravvisa ragione per discostarsi (v., solo tra le recenti, Cass. n. 29535 del 2022; Cass. n. 29523 del 2022; Cass. n. 29382 del 2022; Cass. n. 18566 del 2022; Cass. n. 18565 del 2022; Cass. n. 18570 del 2022; Cass. n. 6897 del 2022; Cass. n. 6301 del 2022; alle cui motivazioni si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. per ogni ulteriore aspetto qui non esaminato);

si è più volte chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del



pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel *genus* delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così Cass. nn. 27340, 28055, 28054 del 2020); la sentenza n. 603 del 2019 di questa Corte ha ulteriormente rilevato che appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del *pro rata*, richiamare, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel *genus* delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)";

sulla base delle considerazioni che precedono questa Corte ha concluso nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore;

le argomentazioni svolte in seno al ricorso e alla memoria depositata dalla Cassa in vista della presente adunanza non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle molteplici volte in cui questa Corte si è pronunciata, per cui è sufficiente la “adesione alla soluzione interpretativa accolta dall'orientamento giurisprudenziale precedente” e rilevare che la sentenza impugnata è conforme alla richiamata giurisprudenza di



legittimità per esonerare questo Collegio da ogni ulteriore motivazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 7155 del 2017);

3. pertanto, il ricorso deve essere respinto, con assorbimento di ogni ulteriore censura; le spese sono liquidate secondo soccombenza, con distrazione in favore degli Avvocati (omissis) dichiaratisi antistatari;

non può trovare accoglimento, invece, la richiesta di condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., formulata dal controricorrente; come noto detta disposizione prevede una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata previste dai commi 1 e 2 dello stesso articolo, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. n. 20018 del 2020 e Cass. n. 3830 del 2021); reputa il Collegio che tale abuso non sia ravvisabile nella specie, non ricorrendo un'ipotesi assimilabile ad una di quelle esemplificativamente previste da questa Corte, quali la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi palesemente inammissibili, oppure incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente privi di autosufficienza oppure contenenti la mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia, oppure fondati sulla deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c., ove sia applicabile, *ratione temporis*, l'art. 348 ter u.c. c.p.c. (v. Cass. n. 22208 del 2021);



occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 4 ottobre 2022.

Il Presidente

Dott.ssa Lucia Esposito

